



Spett.le IVASS  
ivass@pec.ivass.it

e PC

Spett.le Segreteria Generale ANIA  
segreteriageneraleania@legalmail.it

Spett.le Confindustria  
confindustria@pec.confindustria.it

Spett.le Federmanager  
federmanager@federmanager.it

Spett.le ADOC  
adoc@pec.it

Spett.le ADUSBEF  
info@adusbef.it

Spett.le ACU  
associazione@acu.it

Spett.le ADICONSUM  
adiconsum@pcert.postecert.it

Spett.le Assoutenti APS  
assoutenti.nazionale@pec.it

Spett.le Casa del consumatore  
info@casadelconsumatore.it

Spett.le Cittadinanza attiva  
cittadinanzaattiva@pec.it

Spett.le CODACONS  
ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org

Spett.le CODICI  
segreteria\_nazionale@codici.org

Spett.le Confconsumatori  
segreteria@confconsumatori.it

Spett.le Associazione Consumatori ACP  
consumatoripiemonte@pec.it



Spett.le Federconsumatori  
federconsumatori@federconsumatori.it

Spett.le IConsumatori  
info@iconsumatori.eu

Spett.le Lega Consumatori  
legaconsumatori@promopec.it

Spett.le Movimento Consumatori  
sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it

Spett.le MDC  
difesa.cittadino@pec.it

Spett.le U.Di.Con  
udicon@pec.it

Spett.le Unione Nazionale Consumatori  
consumatori@pec.it

In qualità di membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione Medico-Legale Ambrosiana (AMLA), vogliamo portare all'attenzione di codesto Spett.le Istituto una questione che riteniamo di grande rilevanza e della quale crediamo che il medesimo Istituto, quale ente preposto alla tutela degli assicurati, dovrebbe interessarsi per trovare una soluzione ad un problema che coinvolge tutti i cittadini che hanno contratto una polizza contro gli infortuni.

Non deve stupire che un'associazione medico-legale si interessi di questo specifico tema. Noi specialisti in Medicina Legale siamo i professionisti che si occupano delle valutazioni tecniche alla base degli indennizzi nei casi di infortuni denunciati da un assicurato ad una Compagnia assicurativa: conosciamo, quindi, bene le dinamiche contrattuali che regolano questa particolare tutela assicurativa e siamo, peraltro, i gestori della gran parte dei contenziosi tra assicurati e Compagnie assicurative attraverso le procedure "arbitrali" (per meglio dire perizie contrattuali). Per di più, essendo in prevalenza liberi professionisti, siamo noi stessi abituali acquirenti di questo prodotto assicurativo.

È noto a codesto Istituto che a partire dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione –sez. III civile 13233/2014 su Cass. civ. SU, 5119/2002 - seguita da decisioni analoghe della medesima Corte accolte poi nella maggioranza dei casi in sede di giurisprudenza di legittimità – non è più possibile cumulare un risarcimento riconducibile a lesioni personali da responsabilità civile con l'indennizzo che deriva dalla denuncia del medesimo evento nell'ambito di una polizza contro gli infortuni.



A titolo esemplificativo, per coloro che ci leggono in c.c., se un pedone regolarmente assicurato contro gli infortuni e quindi pagante il premio di polizza conseguente, riporta lesioni personali in seguito all'investimento da parte di un autoveicolo e, quindi, non può più cumulare l'indennizzo derivante dalla propria polizza infortuni con il risarcimento dovuto dal responsabile civile: quindi, se ad esempio per le lesioni riportate il pedone ha diritto a percepire a titolo di risarcimento dal responsabile civile pari a 200.000€, non ha più diritto a percepire, in modo disgiunto, ad esempio, i 150.000 € che gli sarebbero stati indennizzati dalla propria polizza infortuni. Quindi, mentre in epoca antecedente alle decisioni della Cassazione il soggetto leso e assicurato avrebbe percepito a propria *migliore* tutela 350.000 €, oggi ne riceve solo 200.000.

Premettiamo che pur non potendo certamente discutere sotto il profilo giuridico le decisioni della Suprema Corte, per parte nostra, mantenendoci fedeli alla dottrina della nostra branca specialistica dedicata alla valutazione delle conseguenze invalidanti e alla tutela delle persone danneggiate, come peraltro sostenuto da autorevoli autori appartenenti alla nostra disciplina, non riteniamo corretto l'aver posto sullo stesso piano poste di danno del tutto diverse, quali sono da un lato la capacità lavorativa ultragenerica, che è il parametro di riferimento per gli indennizzi nelle polizze infortuni, e dall'altro il danno biologico, che è l'oggetto del risarcimento nell'ambito della responsabilità civile.

In ogni modo, venendo al punto centrale della nostra comunicazione, a nostra conoscenza, né l'IVASS né alcuna Compagnia Assicurativa hanno affrontato questo problema emergente, che è ormai andato consolidandosi nell'orientamento giurisprudenziale corrente.

Non ci risulta, infatti:

- che siano giunte informative sul tema a coloro che hanno stipulato una polizza infortuni;
- che simili informative siano proposte a coloro che oggi contraggono un contratto di questo tipo;
- che i premi di polizza siano stati ridotti in rapporto ad una copertura contrattuale che non si estende più o si estende in misura solo parziale agli infortuni conseguenti ad illeciti civili;
- che siano state proposte delle variazioni contrattuali nell'ambito della copertura per lesioni personali subite in ambito di responsabilità civile;
- che sia stata posta in atto una procedura codificata per la gestione dei sinistri che interessino entrambi gli ambiti: quello RC e quello infortunistico privato.

Molto eloquente è una recente sentenza del Tribunale di Milano (Causa 15433/2021, Sez. X Civile, 6/3/2026), per effetto della quale la persona lesa, vittima di un grave evento traumatico, avendo già percepito l'indennizzo a lui spettante dall'aver contratto una polizza privata ed essendo tale indennizzo superiore a quello derivante dal risarcimento, ha visto il responsabile



civile del sinistro e la sua Compagnia assicurativa totalmente liberati da qualsiasi forma di obbligazione risarcitoria nei suoi confronti.

Si profila così il paradosso che a ristorare un soggetto danneggiato da un terzo non è il terzo, ma il danneggiato stesso (!).

Il paradosso si acuisce se si pensa che persino un soggetto vittima di un'azione lesiva dolosa potrebbe vedere il suo aggressore libero da obbligazioni risarcitorie dei danni provocati, poiché indennizzato dalla polizza infortuni contratta a proprie spese.

Una situazione a dir poco incresciosa e che, più, riduce di molto l'effetto principale ricercato da chiunque contragga una polizza contro gli infortuni, vale a dire quello di avere una tutela economica delle proprie menomazioni permanenti *migliore* di quella derivante dagli obblighi risarcitori, che vedono varie limitazioni e spesso tempi molto lunghi, talora persino irragionevoli, per il loro riconoscimento.

Va aggiunto che le conseguenze di questa situazione interessano centinaia di migliaia di utenti: tutti i dirigenti industriali, personale dipendente da innumerevoli imprese, tutte le polizze stipulate per l'infortunio del conducente ecc...

Per tutte queste ragioni e per trovare una soluzione, ci rivolgiamo a codesto Istituto, informando altresì coloro che ci appaiono come diretti interessati alla questione, cosicché codesta istituzione sia elicitata ad esercitare la propria funzione di tutela degli assicurati, ponendo la preghiera, in ogni caso, di rispondere a questa nostra.

Milano, li 01/06/2026

Il Presidente di AMLA a nome del Consiglio Direttivo

Dott. Franco Marozzi